

CITTA' DITERRACINA
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO AA.GG. E RISORSE UMANE

**Settore Stragiudiziale, Tributario e
Amministrativo**

DETERMINAZIONE

N. <u>1116</u> /Gen. del <u>18 NOV. 2015</u>	N. <u>137</u> del 04 NOVEMBRE 2015
--	------------------------------------

OGGETTO: Sentenza Giudice di Pace di Terracina, n. 88/2015

Causa Cicerani Assunta c/ Comune di Terracina

Impegno e liquidazione spese di lite.

L'anno 2015, addì 04 del mese di novembre, alle ore 11:00, nel proprio ufficio,

IL DIRIGENTE

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e le relative competenze ed attività assegnate ai Settori;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.);

Visto il decreto prot. n.30638 del 23.06.2015 con cui il Commissario Straordinario confermava allo scrivente le funzioni dirigenziali dell'intestato Dipartimento;

dovranno, conformemente al succitato orientamento del Consiglio di Stato, essere riconosciuti quale debito fuori bilancio, ma impegnati con ordinario procedimento di spesa;

DETERMINA

1. di impegnare al capitolo 610 del corrente esercizio finanziario la complessiva somma di Euro 2.798,00 (duemilasettecentonovantotto/00), così ripartita:

Capitolo	Esigibilità			
	2015	2016	2017	Succ.
610	2.798,00			

Beneficiario	Codice fiscale	Partita iva	Esigib.	Importo
Cicerani Assunta	CCRSNT58E56L120G		2015	1.850,94
VIVAI MARI S.R.L.	02968660585	01143061008	2015	729,56
Agenzia Entrate	06363391001	06363391001	2015	217,50

2. di liquidare la succitata somma complessiva di Euro 2.798,00 come segue:
 - a) **Euro 1.850,94** (a titolo di spese di lite compresi accessori di legge) in favore della sig.ra Cicerani Assunta nata a Terracina il 16.05.1058 e residente a Terracina in via E. Bolognini s.n.c., C.F. CCRSNT58E56L120G , accreditandola sul conto corrente bancario di cui al seguente codice iban: IT94k0760114700000052010949;
 - b) **Euro 729,56** (a titolo di spese di lite compresi accessori di legge) in favore della VIVAI MARI S.R.L., con sede in Roma, via del Campeggio n. 16 , accreditandola sul conto corrente bancario della società di cui al seguente codice iban: O M I S S I S;



c) Euro 217,50 in favore dell'Agazia delle Entrate, a titolo di tassa di registrazione della succitata sentenza;

3. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n.118/2011 – allegato n.4/2, l'esigibilità dell'obbligazione giuridica riferita all'impegno spesa 2015, verrà a realizzarsi entro il 31.12.2015;

4. di dare atto che il presente provvedimento:

- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- va comunicato al Commissario Straordinario per il tramite della Segreteria Generale;


- va annotato nel registro delle determinazioni, conservato agli atti della Segreteria Generale;

- va trasmesso al Dirigente del Dip.to Finanziario per gli adempimenti di cui all'art.39 del vigente Regolamento di Contabilità;

- va pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune ex art.32 L. n.69/2009.


Il Capo Settore (Responsabile del procedimento)

Dr. Lucio Junior Ranaldi



Il Dirigente del Dipartimento

Dr. Giancarlo De Simone




Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 D. Lgs. n.267/2000.

Terracina, 17.11.2015

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dr.ssa Ada Nasti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio on-line del Comune di Terracina (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 Legge n.69/2009.

Terracina,

La Segreteria Generale

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio			Codici Statistici							
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	01	02	03		00000610	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20150001160 0	11.11.2015		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
AA.GG	137	04.11.2015			

56411 CICERANI ASSUNTA

Per :

SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERRACINA N. 88/2015 CAUSA CICERANI ASSUNTA C/COMUNE DI TERRACINA

Importo Attuale Euro **1.850,94**

Importo Iniziale Euro **1.850,94**

Previsione Attuale	110.000,00
Impegnato sul CAP	108.091,43
Differenza	1.908,57

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 11.11.2015

IL RAGIONIERE CAPO

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici					
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	01	02	03	00000610	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20150001161 0	11.11.2015		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
AA.GG	137	04.11.2015			

169509 GRANDI VIVAI MARI SRL

Per :

SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERRACINA N. 88/2015 CAUSA CICERANI ASSUNTA C/COMUNE DI TERRACINA
- LIQUIDAZIONE VIVAI MARI SRL

Importo Attuale Euro **729,56**
Importo Iniziale Euro **729,56**

Previsione Attuale	110.000,00
Impegnato sul CAP	108.820,99
Differenza	1.179,01

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 11.11.2015

IL RAGIONIERE CAPO

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	01	02	03		00000610	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20150001162 0	11.11.2015		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
AA.GG	137	04.11.2015			

137316 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI LATINA - TERRITORIO

Per :

SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERRACINA N. 88/2015 CAUSA CICERANI ASSUNTA C/COMUNE DI TERRACINA
- SPESE DI REGISTRAZIONE

Importo Attuale Euro **217,50**
Importo Iniziale Euro **217,50**

Previsione Attuale	110.000,00
Impegnato sul CAP	109.038,49
Differenza	961,51

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 11.11.2015

IL RAGIONIERE CAPO

	Dati relativi agli obblighi all'articolo 26 del D.Lgs. N.33/2013
Oggetto	Sentenza Giudice di Pace di Terracina, n. 88/2015. Causa Cicerani A. c/Comune di Terracina. Impegno e liquidazione spese di lite
Beneficiari	Cicerani Assunta, Vivai Mari s.r.l. e Agenzia delle Entrate
Sede	Via E. Bolognini snc Terracina (LT) Via del Campeggio n. 16 Roma
CF/P.IVA	CF CCRSNT58E56L120G CF 02968660585 CF 06363391001
Importo (IVA inclusa)	€. 1.850,94 (sig.ra Cicerani Assunta) €. 729,56 (Vivai Mari s.r.l.) €. 217,50 (Agenzia delle Entrate)
Unità organizzativa	Settore Contenzioso Stragiudiziale, Tributario e Amministrativo
Resp. Procedimento	Dott.ssa Caterina Rocci
Modalità selezione	Spese di lite sentenza n. 88/2015 del G.d.P. di Terracina Imposta registrazione sentenza

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA

CITTÀ DI TERRACINA

- 5 MAG. 2015

R.G. 587/13/A

SENT 38/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R. G. 587/13A

21629/1

Il giudice di pace in Terracina ha pronunciato la seguente
SENTENZA

REP 52/15

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, proposta da:
CICERANI ASSUNTA (C.F. CCR SNT 58E56 L120G), residente in Terracina, via
E. Bolognini snc, elettivamente domiciliata in Terracina, via Roma n. 116, presso lo
studio dell'Avv. Liliana L'Aurora che la rappresenta e difende come da mandato a
margine dell'atto di citazione

CRON 329/15

-attrice-

CONTRO

COMUNE DI TERRACINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato presso il Comune di Terracina – Servizio Avvocatura – sito in Terracina
(LT), Piazza Municipio n. 1, presso l'Avv. Martina Iannetti che lo rappresenta e difende
per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e in forza di delibera della
Giunta Municipale n. 359/13 del 26.09.13

-convenuto-

E CONTRO

VIVAI MARI S.R.L. (P.I. 01143061003), in persona del l.r.p.t., sig. Renato Troiani,
con sede in Roma, via del Campeggio n. 16, ivi elettivamente domiciliata in via della
Giuliana n. 35, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Mignatti che la rappresenta e
difende per delega a margine della comparsa di costituzione

-terza chiamata-

OGGETTO: Risarcimento danni.

Conclusioni dell'attore: come da atto introduttivo: "Voglia il Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza disattesa, accertata e dichiarata la responsabilità del Comune di Terracina in ordine alla causazione del sinistro in premessa descritto, condannarlo, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice per i danni recati all'auto quantificati in € 3.927,56, nonché al danno subito per la mancata disponibilità del mezzo, quantificato in € 500,00, per la somma complessiva di € 4.427,56 o della somma anche minore che sarà ritenuta equa e di giustizia accertata in corso di causa, oltre interessi corrispettivi, vittoria di spese e compensi professionali. Il tutto nei limiti della competenza per valore del giudice adito."

Conclusioni del Comune: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del comune e, per l'effetto, pronunciarsi sulla sua estromissione da giudizio; contestualmente, autorizzare la chiamata in causa della VIVAI MARI s.r.l., con sede legale in Roma, via del Campeggio n. 16, per i motivi in premessa enunciati e fissare, quindi, una nuova udienza di comparizione, onde consentire a questo Ente di provvedere alla chiamata del terzo in garanzia; nel merito: in via principale, rigettare la domanda proposta nei confronti del Comune di Terracina, siccome destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte e, per l'effetto, sollevare da ogni responsabilità questo Comune in esito alla pretesa risarcitoria spiegata; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, voler ritenere la "Vivai Mari s.r.l.", che sarà chiamata in causa, tenuta a manlevare e/o ritenere indenne, in via diretta o di regresso, il Comune di Terracina dall'eventuale risarcimento del danno nella misura che verrà accertata e determinata in corso di causa; in via ulteriormente subordinata, in caso di accertamento di una qualche responsabilità della Città di Terracina e di una sua conseguente condanna al pagamento dei relativi danni, tenendo conto della componente caso fortuito nella causazione del sinistro per cui è causa, ridurre, *in parte qua*, l'obbligo del risarcimento ex art. 1227 c.c., da potre comunque a carico, in via diretta e/o di regresso, della società Vivai Mari s.r.l. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa."

Per Vivai Mari s.r.l.: "Voglia il Giudice di Pace adito, rigettare in toto la domanda principale attrice e la domanda di garanzia proposta del Comune di Terracina, in quanto infondata in fatto e in diritto, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della s.r.l. Vivai Mari, con vittoria di spese ed onorari."

CITTÀ DI TERRACINA
UFFICIO PROTOCOLLO
- 5 MAG. 2015
A.B.R.V.O.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In applicazione del disposto dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 18 giugno 2009, si omette la redazione dello svolgimento del processo e si espongono concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il Comune di Terracina, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura, Renault Clio, tg. DM964VX, che regolarmente parcheggiata in via Bonificatori della Palude Pontina, in Borgo Hermada, il 27.04.09 veniva colpita da un albero di proprietà del Comune che sradicandosi si abbatteva su di stessa.

Si costituiva il Comune convenuto che chiedeva ed otteneva di chiamare in garanzia la società di manutenzione del verde pubblico, Vivai Mari s.r.l.

Si costituiva e resisteva la terza chiamata.

La causa, istruita con prova testimoniale e deposito documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.01.15.

L'accadimento del fatto come allegato dall'attrice, oltre che non contestato, trova conferma nel rapporto in atti del 27.04.09 della Polizia Locale di Terracina.

L'appartenenza dell'autovettura danneggiata è provata dalla copia della Carta di circolazione prodotta in atti dall'attrice.

La domanda è fondata.

La caduta dell'albero, di proprietà (non contestata) dell'Ente Comunale, per ormai consolidata giurisprudenza (cfr. ex plurimus Cass. 526/1987, 1947/1994), rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., per cui il custode risponde del danno da omessa custodia, salvo la prova del caso fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno e da provarsi dal custode.

Nel caso di specie, non risulta che, come imposto dall'art. 2051 c.c., sia stata fornita dal custode la prova liberatoria del fortuito, ossia di un fattore estraneo al suo dominio e tale da interrompere il nesso causale.

Il Comune di Terracina sostiene che, avendo stipulato un contratto d'appalto con la Vivai Mari s.r.l. per la manutenzione ordinaria del verde pubblico, è quest'ultima che deve ritenersi quale unica custode, e quindi responsabile, degli spazi verdi situati nell'area comunale.

Invero, come si evince da costante giurisprudenza di legittimità e di merito, cui questo Giudice ritiene di aderire, *"Nel caso di appalto che non implichi (come nella specie) il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile sul quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nel caso di appalto di servizio di manutenzione), non viene meno per il committente il dovere di custodia e vigilanza"* (cfr. Cass. Civ. 5609/01); così anche Trib. di Milano n. 11233/09 *"Il fatto che il Comune abbia appaltato la manutenzione del verde pubblico non lo priva della custodia delle aree anzidette e della conseguente responsabilità per danni derivanti da un'eventuale omessa manutenzione delle stesse"*.

Da quanto esposto, consegue che l'appaltatore, assuntore del servizio di manutenzione e non custode della cosa (albero), è privo di legittimazione passiva con riferimento alla fattispecie normativa applicabile (art. 2051 c.c.), per cui deve ritenersi infondata la domanda di garanzia e manleva introdotta dal Comune di Terracina.

I danni riportati dall'autovettura dell'attrice sono distintamente elencati nella ricevuta fiscale e raffigurati nelle fotografie non contestate, prodotte in atti dall'attrice, che trovano riscontro anche nell'elencazione di cui al rapporto della Polizia Locale.

Il danno può essere liquidato in € 3.927,56 (iva compresa), di cui alla fattura, non contestata, n. 86 del 26.05.09, rilasciata dalla Carrozzeria 2001 di Terracina. Su tale importo devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

Per il calcolo di tali interessi occorre applicare il criterio di cui alla nota sentenza della S.U. della Suprema Corte n. 1712 del 17 febbraio 1995, secondo cui gli interessi

decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata.

Dal 21 marzo 2015, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Per quanto riguarda il richiesto danno da "fermo tecnico, questo Giudice ritiene di attenersi alla costante giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. Civ. 17963/02), secondo la quale *"..il c.d. danno da "fermo tecnico" subito dal proprietario di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale per il mancato uso del medesimo durante il tempo necessario per le riparazioni può ben essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria... Ciò che conta è infatti che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato, giacché l'auto è, anche durante la sosta, fonte di spese (tassa di circolazione, premio di assicurazione), che vanno perdute per il proprietario, ed è soggetta ad un naturale deprezzamento di valore, calcolato sul prezzo di acquisto del veicolo."* Pertanto, tenuto conto del tempo necessario per le riparazioni al veicolo danneggiato, ritenuto in giorni 6, si liquida, in via equitativa, per fermo tecnico la somma complessiva di € 300,00 al valore attuale, oltre interessi legali da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Terracina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiara la carenza di legittimazione passiva di Vivai Mare s.r.l.;
- condanna il Comune di Terracina, in persona del Sindaco in carica, al pagamento in favore della signora Cicerani Assunta della complessiva somma di € 4.227,56, oltre accessori come in motivazione;
- condanna il Comune di Terracina, in persona del Sindaco in carica, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in € 1.300,00 di cui € 100,00 per spese ed € 1.200,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna il Comune di Terracina, in persona del Sindaco in carica, al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata, Vivai Mari s.r.l., che liquida nella misura di € 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Terracina il 21 Marzo 2015

IL GIUDICE DI PACE
Dot.ssa *Chiara Pontillo*

PRODOTTO IN CANCELLERIA

23 MAR 2015

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 18 NOV 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, **18 NOV. 2015**

Il Delegato

ISTRUTTORE CONTABILE
Sig. ~~Auriano Innico~~

LA SEGRETERIA GENERALE